

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 luglio 2024, n. 353
ALTEA S.R.L. - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasformazione, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., della DGR 793/2019 e del R.R. n. 4/2019, con PRESCRIZIONE, di una RSAA ex art.67 RR n.4/2007 in una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "Villa dell'Armonia" con dotazione di 43 posti letto sita in via Vecchia Napoli snc.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- all'articolo 3 che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)*

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";

- all'articolo 8 che: *" 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui*

quello oggetto del presente provvedimento”

- all'articolo 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 *“Riorganizzazione delle strutture socio- sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento”* è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

L'art.9 *“Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio”* prevede al comma 3 che tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio sono comprese, tra le altre strutture, *“i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*.

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. *Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. *Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.”*

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio

istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)."

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze" è espresso specificatamente:

"In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "**FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto: (...)

3) posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., saranno riqualificati quali RSA di mantenimento, nel limite massimo del numero di posti già oggetto della vigente autorizzazione al funzionamento"

Nell'allegato A al paragrafo 6 - REQUISITI PER LE RSAA EX ART 67 RR N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO

"L'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018, ha previsto qua le norma transitoria fino alla seguente:

"1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 {Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia}, autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

La successiva L.R. n. 53/2018 ha ulteriormente modificato la L.R. n. 53/2017. In particolare ha sostituito alla RSA a media intensità assistenziale la RSA di mantenimento.

Pertanto, le RSAA ex art. 67 RR n. 4/2007 possono richiedere di essere qualificate in RSA di mantenimento. Tuttavia, né la L.R. n. 18/2018 né il R.R. n. 4/2019 hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei

requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 4/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 4/2019:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI TRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza"

- Al Paragrafo 11 della D.G.R. 793/2019 "PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L. R. N. 9/2017 e s.m.i. PER LE RSAA EX ART. 67 R.R. N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 53/2017" è chiarito espressamente quanto segue:

"(...) Il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 comma 3, lettera h) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., art. 2 "Definizioni" lettera l) definisce trasformazione la modifica strutturale o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e sociosanitarie, per cui laddove la L.R. n. 53/2017 e s.m.i. prevede la possibilità per le RSAA ex art. 67 TT n. 4/2007 di essere qualificate in RSA di mantenimento, queste devono presentare istanza di trasformazione ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Inoltre, il disposto della L.R. n. 53/2017 di poter presentare istanza di trasformazione in RSA di mantenimento "entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo" si traduce nel seguente modo:

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento coincide con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine per la presentazione delle istanze ha scadenza il giorno 23/04/2019.

Saranno, pertanto, ammissibili le istanze presentate alla Regione entro il 26/04/2019. Sono considerate valide le istanze presentate senza utilizzare il model lo di istanza approvato con la presente deliberazione purché presentate alla Regione entro la predetta data. In tale circostanza, le istanze saranno considerate quali manifestazioni di volontà alla trasformazione in RSA di mantenimento. Dovranno, perciò, successivamente

essere regolarizzate secondo le previsioni di cui al presente allegato."

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. ***Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale."***
2. *La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.*
3. ***Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.***
4. *Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.*
5. *La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge."*

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

La LR n. 18/2020 è stata emanata il 07/07/2020 e pubblicata sul BURP n. 99 suppl. del 09/07/2020. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 08/07/2020; il dies ad quem (termine finale) il 06/08/2020.

Inoltre, l'art. 7-bis, come sostituito dalla LR n. 18/2020, ha ribadito che:

- le RSAA sociali qualificate in RSA rientrano nel fabbisogno di posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi del RR n. 4/2019.

Con DGR 522 del 29/03/2021 pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l'elenco delle

RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inclusa anche la società Altea srl, titolare della RSAA ex art. 67 RR 4/2007 "Villa dell'Armonia", autorizzata al funzionamento per n. 61 p.l. ha richiesto la qualificazione in RSA di mantenimento ex RR 4/2019. L'istanza è stata presentata il 28/07/2020 entro i termini di validità della presentazione delle istanze (II periodo di validità) e la struttura è presente nell'allegato A al presente provvedimento.

Con particolare riferimento al numero di posti ammessi a riqualificazione con DGR 522 del 2021, la Regione specificava che:

"Tuttavia, dall'analisi delle planimetrie allegate e dall'analisi della relazione tecnica allegata all'istanza si evince quanto segue:

1. La RSAA dispone al **piano terra** di n. 15 stanze a n. 3 p.l., n. 3 stanze a n. 2 p.l. e n. 1 stanza a n. 1 p.l.
2. La RSAA dispone al **piano terra** di n. 1 ambiente adibito a spogliatoio per il quale si richiede la trasformazione in n. 1 stanza a n. 1 p.l.
3. La RSAA dispone al **piano primo** di n. 3 stanze a n. 3 p.l.
4. Al primo piano si propone la ristrutturazione dell'immobile, mediante cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a RSA, per la realizzazione di n. 3 stanze con n. 2 p.l. ciascuna. In relazione al punto 4. si evidenzia che non è accoglibile l'istanza di realizzazione di n. 6 p.l. (n. 3 stanze con n. 2 p.l. ciascuna) in quanto tale istanza si configura come nuova istanza e non come qualificazione di RSAA ex art. 67, impatta sul fabbisogno aggiuntivo di posti letto di RSA ai sensi dell'art. 9, comma 2 del RR 4/2019 e come tale è da presentarsi con le modalità e le procedure dettate nella DGR n. 2153/2019. **Infatti la qualificazione da RSAA ex art. 67 in RSA di mantenimento RR 4/2019 presuppone la trasformazione dei posti letto e degli ambienti già autorizzati al funzionamento, non potendo prevedersi con la qualificazione l'attribuzione di posti letto aggiuntivi che prevedono la modifica dello stato di fatto (planimetria dell'esistente) in base al quale è stato rilasciato il precedente atto autorizzativo.**

*Lo stesso dicasi in relazione al punto 2., secondo cui la trasformazione di n. 1 ambiente adibito a spogliatoio in n. 1 stanza a n. 1 p.l. **modifica lo stato di fatto (planimetria dell'esistente) e si configura come nuova istanza.** In relazione ai punti 1. e 3., l'art. 67 del RR 4/2007 prevede tra i requisiti strutturali della RSAA "camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto". **La RSAA ex art. 67 della Altea srl è stata autorizzata al funzionamento pur possedendo stanze a 3 p.l. che in fase di qualificazione devono essere trasformate in stanze a 2 p.l. In ragione di ciò, dalle n. 18 stanze a 3 p.l. (15 stanze al piano terra + 3 stanze al primo piano) si ricavano n. 36 p.l. che aggiunti ai restanti 7 p.l. (3 stanze a 2 p.l. + 1 stanza ad 1 p.l.) portano all'accoglimento della istanza di qualificazione in RSA di mantenimento RR 4/2019 per un totale di n. 43 p.l."***

La predetta Deliberazione veniva pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia in data 09/04/2021 e notificata con nota prot. n. 6701 del 23/04/2021 alla società Altea srl.

Con la D.G.R. n. 522/2021, la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

- Che "le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;

- Di *“modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all’art. 36 e specifici di cui all’art. 67);”*

In ottemperanza a tale previsione, con pec del 06/08/2021 (prot.n. 10495 del 06/08/2021), acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/13245 del 16/09/2021, il Comune di Novoli inoltrava istanza di qualificazione del 21/06/2021, con cui il Sig. Aniello Miglietta in qualità di legale rappresentante della società Altea srl - PI 04107300750 - con sede in Novoli (Le) alla Via Vecchia Novoli snc chiedeva la qualificazione di per n. 50 pl di Rsa di mantenimento di tipo A.

In particolare dalla predetta nota n. 10495 del 06/08/2021 si evinceva che successivamente alla pubblicazione della DGR 522 del 2021, la società Altea S.r.l. inoltrava al Comune di Novoli n. 2 istanze:

- la prima con nota acquisita al protocollo del Comune di Novoli al n. 7040 del 21/05/2021, con cui con riferimento a quanto ammesso con DGR 522 del 2021 la società chiedeva la qualificazione di n. 43 pl;
- la seconda del (21/06/2021) acquisita al protocollo del Comune di Novoli al n. 8444 2021 con cui facendo seguito alla pubblicazione della LR n. 15 del 08/06/2021 (art 5) chiedeva la qualificazione per n. 50 pl.

Con nota prot. n. AOO183/0008668 del 04/07/2022 lo scrivente Servizio comunicava al legale rappresentante della Altea S.r.l. ed al Comune di Novoli quanto segue: *“con la presente si dichiara inammissibile l’istanza inoltrata dal Comune di Novoli con la nota prot. n. 10495 del 06/08/2021 e relativa all’istanza di autorizzazione alla realizzazione acquisita dallo stesso Comune in data 21/06/2021.*

Si invita, pertanto, il Comune di Novoli a trasmettere quanto acquisito dalla Altea srl con nota prot. n. 7040 del 21/05/2021 relativamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 43 p.l. ai fini degli adempimenti previsti dall’art 7 della LR 9 del 2017.”

In riscontro a quanto richiesto con la predetta nota, con pec del 04/05/2023, acquisita al prot. n. AOO183/008154 del 30/05/2023 di questo Ente, il Comune di Novoli inoltrava istanza formulata secondo il modello di domanda REA TRASF 3 allegato alla D.G.R n. 793 del 2019 presentata dal Sig. Aniello Miglietta, in qualità di legale rappresentante della società Altea S.r.l. – PI 04107300750 con sede in Novoli (Le) alla Via Vecchia Napoli s.n.c. Con tale istanza la società Altea S.r.l. chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della RSAA ex art. 67 del R.R. n. 4/2007 ubicata nel Comune di Novoli alla Via Vecchia Napoli s.n.c. in una Rsa non autosufficienti, denominata *“Villa dell’Armonia”* con dotazione di n.43 posti letto di RSA di mantenimento anziani - tipo A- RR. n. 4/2019.

Per tutto quanto sopra rappresentato, lo scrivente Servizio esprimeva con determinazione dirigenziale n. 187 del 09/06/2023 parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Novoli in relazione all’istanza della società Altea S.r.l. – PI 04107300750 con sede in Novoli (Le) alla Via Vecchia Napoli s.n.c., per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007, autorizzata per 61 posti con DD n. 146 del 02/05/2014 rilasciata dal Comune di Novoli, convalida con DD n. 3 del 24.01.2017 del Comune di Novoli, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 43 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata *“Villa dell’Armonia”* da realizzarsi nel Comune di Novoli alla Via Vecchia Napoli s.n.c.; e con la precisazione che:

- I. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Altea S.r.l. – PI 04107300750 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- II. *E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;*

- III. *La società Altea S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 4/05/2023 ed acquisita al prot. n. AOO183/0008154 del 30/05/2023 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;*
- IV. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Novoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Altea S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*
- V. *per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 43 posti di RSA di mantenimento anziani - tipo A, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- VI. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*

Con pec del 19/06/2023 notificava la DD n. n. 187 del 09/06/2023 al Comune di Novoli e alla società Altea S.r.l., in persona del suo legale rappresentante.

Con determinazione n. 764 del 18/07/2023 il Comune di Novoli rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 43 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata "Villa dell'Armonia" da realizzarsi nel Comune di Novoli alla Via Vecchia Napoli s.n.c.

Con istanza trasmessa via Pec in data 25/07/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/10994 del 26/07/2023, il Sig. Aniello Miglietta, in qualità di legale rappresentante della Società Altea S.r.l. -P.IVA IT04107300750- con sede in Novoli, Via Vecchia Napoli s.n.c., trasmetteva istanza di autorizzazione all'esercizio (che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati per il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE) relativa alla RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti, allegando la seguente documentazione:

- Rep. n. 36446 Racc n. 19805 Copia atto costitutivo di Altea S.r.l. _ Registrato a Casarano il 29/01/2008 al n. 948;
- Copia atto statuto di Altea s.r.l.;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 2000 n. 445 sottoscritta dal Sig. Aniello Miglietta, in qualità di legale rappresentante della Società "Altea S.r.l." con cui dichiarava "di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, contro la persona, patrimonio e lo Stato";
- Documento di identità e tessera sanitaria del Dott. Aniello Miglietta, in qualità di legale rappresentante della Società "Altea S.r.l.";
- Rep. n. 65252 Racc. n. 29146 Copia contratto di vendita_ Registrato a Lecce il 10/09/2008 al n. 5061 serie 1T;
- Prot. n. 3435 Certificato di destinazione urbanistica_ Comune di Novoli_ Settore Area tecnica;
- Tav. 2 Planimetria generale; Tav. 3 Planimetria piano terra di progetto; Tav. 4 Planimetria primo piano di progetto;
- Relazione Tecnica;

- Pianta organica del personale;
- Progetto gestionale assistenziale _ Villa Dell'Armonia_ con indicazione del personale in organico nella struttura;
- Copia D.D. Regionale n. 187 del 09/06/2023 – parere favorevole verifica compatibilità per RSA di mantenimento tipo A per 43 posti letto;
- Copia D.D. del comune di Novoli n. 764 del 18/07/2023 relativa al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione;
- Copia “carta dei servizi” e del “*regolamento interno della Residenza Sanitaria assistenziale di mantenimento Villa dell'Armonia gestita da soc. Altea srl*”;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 2000 n. 445, sottoscritta in data 25/02/2023 dall'Arch. Giovanni Fiore, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Miglietta Aniello, con cui dichiarava “*che la struttura esistente nella sua interezza sita in Novoli alla Via vecchia Napoli denominata ‘Villa dell'Armonia’ [...] non ha subito variazioni strutturali rispetto a quanto previsti ed autorizzato con l'agibilità n. 35*”;
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Esterno.

In riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, con nota prot. n. AOO_183/0079145/2024 del 14/02/2024, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione:

- chiedeva al legale rappresentante della società Altea Srl, in qualità di soggetto titolare e gestore, di tramettere alla Regione la documentazione carente e al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto;
- invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, acquisita la predetta documentazione, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art.8 commi 3 e 5 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., presso la sede della struttura sita in Novoli (LE) alla Via Vecchia Napoli s.n.c, denominata “*Villa dell'Armonia*”, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per RSA non autosufficienti **per 43 pl di RSA mantenimento anziani - tipo A** ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2.

In riscontro alla surriferita nota regionale prot. n. AOO_183/0079145/2024 del 14/02/2024, il legale rappresentante della società Altea S.r.l. con pec del 21/02/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/0093541/2024 del 21/02/2024 trasmetteva la documentazione richiesta, allegando quanto segue:

- Certificato di agibilità n. 35/2013 prot. 13404;
- Nota prot. 13050 del 6/12/2013 relativa alla richiesta parere di competenza ai fini della dichiarazione di agibilità definitiva di una Residenza Sociale Assistenziale per anziani (RSA) “*Villa dell'Armonia*”, sita in Novoli, alla Via Vecchia Napoli, di proprietà della dotta “*ALTEA srl*” ;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 2000 n. 445 dal legale rappresentante della società Altea srl, attestante l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9,comma 5 L.R. n.9/2017 e s.m.i.;
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Miglietta Aniello, in qualità di legale rappresentante della società Altea s.r.l.;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della società Altea srl, con cui dichiara di aver affidato il ruolo di “responsabile sanitario” della struttura (in corso di qualificazione per RSA di Mantenimento tipo A), al dott. Barbarini Leonardo (...);
- Contratto di consulenza professionale per il ruolo di “Responsabile sanitario”;

- Documento di riconoscimento, tessera sanitaria e tessera di iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lecce del Dott. Barbarini Leonardo;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 2000 n. 445, con cui il Dott. Barbarini Leonardo nato il 12/08/1958, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 24/02/1984 ed iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 25/07/1984 al numero iscrizione 3913 dichiarava:
- *“Di aver accettato l’incarico di responsabile sanitario presso la RSA di Mantenimento “Villa dell’Armonia” con sede in Novoli in via Vecchia Napoli snc;*
- *“L’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39”;*
- Nota ad oggetto *“Comunicazione incarico responsabile sanitario (art. 5.3 R.R.4/2019);*
- *Ricevute di consegna e accettazione “integrazione pec Altea srl – RSA di mantenimento Villa dell’Armonia”*

Con pec del 15/03/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0137575/2024 del 18/03/2024, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE trasmetteva l'esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 comma 3 della LR 9 del 2017, dalla quale si rileva quanto segue *“(…) Dall’esito del sopralluogo effettuato e dall’esame della documentazione prodotta dall’istante, si comunica che per la struttura di cui trattasi sono stati verificati i **requisiti minimi, generali e specifici, previsti dalle normative di cui sopra, attestando con esito positivo il possesso degli stessi ai fini dell’autorizzazione all’esercizio per RSA non autosufficienti, per 43 p.l. di RSA mantenimento anziani – tipo A.***

Responsabile Sanitario è il dott. Barbarini Leonardo, medico specialista in neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce al n. 3913, con contratto di consulenza professionale di 11 ore.”

Con pec del 19/03/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0140692/2024 del 19/03/2024, ad integrazione della precedente pec del 15/03/2024, il Dipartimento di prevenzione della ASL LECCE trasmetteva la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della Rsa non autosufficienti (Allegato 2) dalla quale si rilevava che *“la struttura risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica”*. In merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di prevenzione trasmetteva l'elenco degli operatori (Allegato A _ Pianta organica a firma del legale rappresentante e del Dipartimento) con indicazione del nominativo, del titolo di studio, della qualifica, della data di assunzione, dell'iscrizione all'Albo/Ordine dove prevista, del monte ore e della tipologia di contratto stipulato.

Considerato quanto sopra

Si propone

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a **“Altea S.r.l. - P.I.04107300750 - con sede legale in Novoli alla via Vecchia Napoli, l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007 in una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019,** con dotazione di n. 43 posti letto, denominato *“Villa dell’Armonia”* sita in Novoli, alla via Vecchia Napoli snc, il cui Responsabile sanitario è il **Dott. Barbarini Leonardo**, nato il 12/08/1958, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 24/02/1984 con specializzazione in neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 25/07/1984 al n. 3913; con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante della RSA non autosufficienti in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione

e al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a "Altea S.r.l. - P.I.04107300750 - con sede legale in Novoli alla via Vecchia Napoli, **l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007 in una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019**, con dotazione di n. 43 posti letto, denominato "Villa dell'Armonia" sita in Novoli, alla via Vecchia Napoli snc, il cui Responsabile sanitario è il **Dott. Barbarini Leonardo**, nato il 12/08/1958, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 24/02/1984 con specializzazione in neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 25/07/1984 al n. 3913; con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante della RSA non autosufficienti in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- di notificare il presente provvedimento:
- **Alla società AlteaSrl, in persona del legale rappresentante (alteanovoli@legmail.it; alteanovoli@legmail.it);**
- **Al Comune di Novoli (areatecnica.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it);**
- **Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it; dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);**
- **Al Dipartimento al Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro